

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'AMBIENTE

Art. 1

E' costituito il Comitato per l'Ambiente, che di norma avrà sede nel Palazzo Comunale.

Art. 2

Il Comitato per l'Ambiente ha compiti di ricerca, studio, formazione informazione, educazione della cittadinanza, promozione di ogni altra forma di tutela dell'ambiente e del territorio, fra i quali l'inquinamento atmosferico e del suolo e la protezione dei parchi, dei boschi e degli animali.

Il Comitato per l'Ambiente collaborerà con la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale in ordine a quanto sopra.

Il Comitato dura in carica 5 anni e decade con la decadenza del Consiglio Comunale.

I componenti del Comitato sono sempre rieleggibili.

Le dimissioni da componente il Comitato debbono essere rassegnate al Consiglio Comunale.

I membri surroganti i dimissionari restano in carica per tutto il tempo della durata in carica dei predecessori.

Il Consiglio Comunale può, con deliberazione motivata, sciogliere il Comitato.

Per la validità della deliberazione di scioglimento del Comitato richiesto l'intervento di almeno 2/3 dei Consiglieri Comunali in carica e la maggioranza assoluta di voti.

Art. 3

Il Comitato è composto dai seguenti componenti:

- ✓ Sindaco o suo delegato, coordinatore;
- ✓ 2 eletti dal Consiglio Comunale, anche non consiglieri, di cui uno designato dai gruppi di minoranza;
- ✓ ~~1 rappresentante per ogni associazione ambientalista riconosciuta ai sensi dell'art. 13 Legge n. 349 del 08.07.1986 operante nella Provincia di Milano o di Varese; *~~
- ✓ 1 guardia ecologica volontaria;
- ✓ 1 rappresentante per ogni associazione ambientalista operante sul territorio comunale iscritta all'albo.

* ELIMINATO CON DELIBERA CC N° 82 DEL 22-9-2000.

Art. 4

Il Comitato elegge nel proprio seno un segretario.

Art. 5

Il Comitato è convocato dal Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con ordine del giorno scritto e indicazione della data e dell'ora della seduta da trattare attraverso la Segreteria del Comune, alla quale compete il coordinamento del calendario delle riunioni.

La convocazione dovrà essere fatta almeno 3 giorni prima della data della riunione, attraverso la Segreteria Comunale e notificata nelle forme di legge.

Le sedute del Comitato sono pubbliche, salvo quando non diversamente specificato.

Art. 6

Le sedute del Comitato sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

Il verbale delle sedute, redatto in forma sintetica dal Segretario del Comitato, dovrà essere sottoposto seduta stante o nella seduta successiva alla sua approvazione. Il verbale dovrà essere sempre sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario e copia trasmesso alla segreteria Comunale per gli adempimenti di sua competenza.

Art. 7

Il Comitato ha facoltà di promuovere consultazioni con esperti e con i rappresentanti di organismi e di forze sociali, economiche, sindacali, sportivi e scolastiche quando ne ravvisi l'opportunità.

Eventuali consultazioni onerose devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 8

Per quanto non richiamato nel presente regolamento valgono le norme del T.U.L.C.P.